

cizio dei medesimi dovrà essere regolato d'accordo con l'ufficio di porto, ed a questo rimarrà ogni sorveglianza di polizia tanto sulle macchine quanto sulle persone addette al loro maneggio.<sup>1</sup>

**166.** Tutte le persone addette alla marina, i zavorrai, gli interpreti, i rivenditori di commestibili, quando lavorano nei porti, spiagge, darsene e canali, sono soggetti all'autorità marittima locale, e tenuti all'osservanza dei regolamenti che li riguardano.<sup>2</sup>

**167.** Nessun battello od altro galleggiante, eccettuati i battelli piloti ed i rimorchiatori, deve accostarsi alle navi che arrivano in porto prima che queste abbiano adempiute le formalità prescritte dalle leggi di sanità e sicurezza pubblica.

**168.** Le navi non devono entrare nell'interno dei porti ed ormeggiarvisi, se prima non avranno sbarcata la polvere e scaricate le armi da fuoco che avessero a bordo, eccetto il caso di forza maggiore, purchè ne sia fatta immediata dichiarazione.

I capitani che volessero caricare o scaricare merci

facilmente infiammabili, devono prima avvisarne l'ufficio di porto per i provvedimenti di precauzione che possono occorrere.

In caso d'incendio nel porto, o sulle calate, o nei vicini quartieri della città, i capitani delle navi devono riunire i loro equipaggi e eseguire tutte le disposizioni che venissero date dall'autorità marittima.<sup>3</sup>

**169.** Il regolamento provvederà a tutto quanto riguarda l'ormeggio delle navi, l'approdo agli scali, il maneggio della zavorra, l'uso dei fuochi ed in generale la sicurezza e polizia amministrativa degli ancoraggi.<sup>4</sup>

**170.** In caso di necessità, o quando non fossero eseguiti gli ordini dati, gli ufficiali di porto avranno facoltà di far ormeggiare o disormeggiare le navi di propria autorità, rinforzare i loro ormeggi, ed eseguire ogni altra manovra necessaria a spese delle navi stesse.

Gli ufficiali di porto possono pure, in caso di estrema urgenza, senza altra formalità che due ingiunzioni verbali, far tagliare gli ormeggi delle navi che

<sup>1</sup> Confr. R., 812.

<sup>2</sup> Confr. C., 451, 454.

<sup>3</sup> Confr. C., 206, 422, 434; R., 818.

<sup>4</sup> Confr. C., 422, 434; R., 812, 897.